

CORTE DEI CONTI

I Sezione, 4 maggio 1996, n. 20/A.

Conferma Corte dei conti - Sezione Puglia, n. 6/1994.

Va considerata errore scusabile la mancata vidimazione delle liste elettorali da parte del presidente e di due scrutatori, anche alla luce del fatto che le apposite istruzioni ministeriali non indicavano tale vizio quale causa di nullità delle operazioni di voto.

Omissis.

L'appello del P.G. non può dirsi fondato ed esso va, pertanto, respinto.

Ed invero, la Sezione di primo grado è pervenuta all'assoluzione dei convenuti per un duplice ordine di motivazioni.

Anzitutto, essa ha ritenuto ricorrere nella specie l'esimente dell'errore scusabile dal momento che i libelli "divulgativi ed esemplificativi" distribuiti come ausilio ai componenti dell'ufficio elettorale obiettivamente potevano indurre ad un erroneo convincimento dal momento che l'inosservanza dell'inadempimento relativo alla vidimazione delle liste elettorali non era evidenziata con gli stessi caratteri con i quali erano evidenziate le altre inosservanze, parimenti comportanti nullità.

La mancanza di una adeguata evidenziazione poteva, peraltro, aver deviato, secondo la sentenza di I grado, l'attenzione e la cura degli scrutatori.

Inoltre, osservava sempre questa sentenza, il mutamento di disciplina legislativa (l. n. 95/1989, art. 7) che, per la fattispecie che aveva dato luogo al giudizio, aveva fatto venir meno la sanzione della nullità, era indicativo di un mutamento verificatosi nella comune sensibilità rispetto a quella inosservanza e ciò poco tempo dopo l'inadempimento per cui è giudizio.

La circostanza, di conseguenza, non poteva non essere tenuta presente nel valutare l'atteggiamento antidoveroso degli addetti al seggio elettorale e, quindi, nella rilevanza della colpevolezza dei convenuti.

Omissis.